

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Società. Studio del Notariato sulla riforma del 2017 che ha sdoganato l'offerta pubblica delle partecipazioni

Pmi-Srl a perimetro molto ampio

Applicazione delle norme estesa a medie, piccole e microimprese

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Una rivoluzione normativa che avvicina tantissimo le Srl qualificabili come Pmi-e, quindi, anche quelle di dimensioni più piccole - alle Spa sotto una pluralità di profili: è quanto consegue alla riforma della disciplina sulla Srl introdotta con il dl 50/2017 (convertito in legge 96/2017) e con il dlgs 120/2017, che incide sulle norme del Codice civile.

Riforma che è oggetto di un approfondimento (lo Studio n. 101-2018/1) del Consiglio nazionale del notariato che puntualizza e spiega una normativa di non faci-

La ratio della riforma

La legislazione del 2017 è destinata ad assumere una valenza epocale, quasi paragonabile all'impatto che, nel 2003, ebbe la riforma del diritto societario. Con essa si intendeva infatti superare il sessantennale periodo di appiattimento della Srl sulla Spa, nel corso del quale la Srl era stata inuita come una specie di "sorella minore" della Spa.

La riforma del 2003 volle nettamente distinguere il carattere "personalistico" della Srl (e cioè la rilevanza della figura del socio nella vita sociale) dal carattere "capitalistico" della Spa, nel cui ambito i soci, se non convocati per eventi straordinari, partecipano alla vita della società solo una volta all'anno, quando si approvano il bilancio e la distribuzione di eventuali utili, nonché ogni tre anni, quando si rinnovano gli organi di amministrazione e controllo.

Con la manovra del 2017, la Srl qualificabile come Pmi può tornare, invece, a essere una "piccola Spa". Infatti l'articolo 57, comma 1, del dl 50/2017, non solo ha rimosso un secolare divieto di collocazione presso il pubblico delle quote delle Srl che abbiano i requisiti dimensionali delle Pmi (con la contraddizione, però, che le Srl di grandi dimensioni non possono mettere le loro quote di capitale sul mercato, mentre possono farlo le Pmi-Srl) ma anche prevede una serie di possibilità operative, in precedenza precluse a tutte le Srl, salvo che si trattasse di Srl start-up innovative.

La nozione di Pmi-Srl

Dal punto di vista tecnico, la riforma del 2017 (articolo 57 del dl 50/2017) è stata attuata estendendo alle società a responsabilità limitata qualificabili come

L'identikit

Occupati, fatturato o totale di bilancio (in euro)

	PMI*	Micro imprese	Piccole imprese	Medie imprese
Occupati ¹		Meno di 10	Meno di 50	Meno di 250
Fatturato ² / Totale di bilancio ³		Meno di 2 mln	Meno di 10 mln	Fatturato non superiore a 50 mln e tot. di bilancio non superiore a 43 mln

Note: (*) La definizione di PMI si ricava dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, attuata in Italia con decreto MISE del 18 aprile 2005 e dal regolamento UE 2017/1229. (1) Per "occupati" si intendono i dipendenti a tempo indeterminato o determinato; (2) Per "fatturato" si intende la voce A.1 del conto economico; (3) Per "totale di bilancio" si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

CON I FONDI DELL'EMITTENTE

Quote proprie entro il limite di utili e riserve

La riforma del 2017 (articolo 26, comma 6, dl 179/2012) esenta le Pmi-Srl dal divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'articolo 2474 del Codice civile) a condizione che l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione ad amministratori, dipendenti e collaboratori.

Poiché la facoltà di operare sulle proprie partecipazioni è consentita laddove ricorra lo scopo di incentivare l'acquisto da parte dei collaboratori dell'impresa, sembra doversi

escludere - secondo il Consiglio nazionale del notariato - l'applicabilità dell'articolo 2357 del Codice civile, che consente genericamente l'acquisto di partecipazioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Tuttavia, in un'ottica volta a evitare fenomeni di annacquamento del capitale, congeniti in tali operazioni, si ritiene peraltro applicabile il comma 6 dell'articolo 2358, che, da un lato, limita il finanziamento concedibile dalla società emittente per l'acquisto di quote proprie a un importo non eccedente gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e, d'altro lato, impone la costituzione di una riserva indisponibile di pari ammontare.

Pmi le norme che già erano state introdotte nel nostro ordinamento con riferimento alle società start-up innovative (articolo 26, dl 179/2012). Si tratta, quindi, di capire quando una Srl sia qualificabile come Pmi; e, anticipando qui le conclusioni di questo ragionamento, si giunge a scoprire che la massima parte delle Srl operanti nel nostro Paese sono qualificabili come Pmi e, pertanto, possono utilizzare la innovativa normativa in questione.

Infatti, per inquadrare il concetto di Pmi bisogna rifarsi alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE (attuata in Italia con decreto MISE del 18 aprile 2005) nonché al regolamento UE 2017/1229. Per le quali sono Pmi le Srl che soddisfino almeno due dei seguenti tre criteri:

- un numero (in media, nell'esercizio) di dipendenti inferiore a 250 (dato rilevabile al n. 15 della nota integrativa al bilancio d'esercizio);
 - un fatturato non superiore a 50 milioni (punto A1 del conto economico);
 - un attivo patrimoniale totale non superiore a 43 milioni di euro (è il numero finale complessivo dopo i ratei e i risconti).
- Quelle appena descritte sono le cosiddette medie imprese; e, dato che "nel più sta il meno" (si veda la tabella), nel perimetro delle Pmi-Srl rientrano anche le cosiddette microimprese (quelle cioè che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato - oppure un totale di bilancio - inferiore a 2 milioni di euro); nonché le cosiddette piccole imprese (e cioè quelle che hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato - oppure un totale di bilancio - inferiore a 10 milioni di euro).

Previsioni statutarie. Secondo il Consiglio nazionale una parte può essere «libera»

Non tutto il capitale va diviso in categorie diverse di quote

Angelo Busani

L'innovazione più rilevante apportata nel mondo della Srl-Pmi dalla riforma del 2017 è senz'altro quella della suddivisibilità del capitale sociale in "categorie" di quote.

La riforma del 2003 aveva infatti sancito, come principio generale della Srl, il fatto che le quote di partecipazione al capitale di una Srl fossero tutte dotate di identici diritti (e, quindi, non si rendeva plausibile una suddivisione del capitale in "categorie" di quote); l'unica eccezione che si poteva provocare, rispetto a questo assetto, mediante un'apposita previsione statutaria, era quella di attribuire al singolo socio - ai sensi dell'articolo 2468 del Codice civile - alcuni "particolari diritti" (ad esempio, di nominare uno o più amministratori; o di avere il diritto di veto rispetto all'assunzione di certe decisioni).

Ma, appunto, si trattava di particolari diritti riconosciuti alla persona del singolo socio e, quindi, dotati di una specifica caratteristica soggettiva; e non si trattava quindi di un'oggettiva attribuzione di un privilegio a una data quota di capitale sociale, a prescindere da chi ne fosse o ne diventasse il titolare.

Con la riforma del 2017, dunque, lo scenario cambia radicalmente: con apposite clausole statutarie non solo il capitale sociale può essere suddiviso in quote «fornite di diritti diversi» (si pensi a un privilegio negli utili) ma anche può essere configurato un equilibrio tra i soci garantito da quote di partecipazione al capitale sociale, caso per caso:

- prive del diritto di voto;
- dotate di un diritto di voto

non proporzionale rispetto alla entità della partecipazione al capitale sociale (ad esempio, un voto limitato non oltre una certa soglia; oppure, un voto scagionato);

- dotate di un diritto di voto limitato a particolari materie;
- dotate di un diritto di voto subordinato al verificarsi di certe condizioni.

Insostanza, la legge del 2017 ha consentito di replicare, nella Srl, quanto già si praticava nella Spa per effetto dell'articolo 2348, comma 2, del Codice civile (in tema di categorie di azioni dotate di diritti diversi) e dell'articolo 2351 del

codice civile, in tema di limitazioni del diritto di voto.

Piuttosto, la disciplina della Srl non replica il divieto, vigente invece nella Spa, per il quale le azioni con voto limitato non possono eccedere la metà del capitale sociale (articolo 2351, comma 2, Codice civile); ma è probabile che si tratti di un divieto analogicamente applicabile anche alla Srl, per la ragione che pure nell'ambito della Srl vi è l'esigenza di assicurare il governo della società, attraverso il voto in assemblea, solo a chi sia titolare di una frazione significativa del capitale sociale, evitando così un'eccessiva concentrazione di potere nelle mani di soci con azioni a voto pieno che rappresentino una frazione non significativa del capitale sociale.

Altro problema è quello se, una volta introdotta in statuto la possibilità di suddividere il capitale sociale in categorie di quote, l'intero capitale debba essere categorizzato oppure una parte del capitale possa essere scevra dalla categorizzazione; seppur con la cautela che contraddistingue ogni prima lettura e ogni prima applicazione di una riforma legislativa, lo Studio del notariato n. 101-2018/1 propende per consentire la libertà di scelta sul punto e, quindi, dovrebbe essere consentito sia suddividere l'intero capitale in quote di diversa categoria sia avere il capitale in parte ripartito in categorie di quote e in parte libero da questa categorizzazione.

Un'eccezione vi poteva bensì essere, e cioè l'attribuzione di "particolari diritti" a uno o più soci.



TRIBUNALE MILANO

Errori medici: voce a sé il danno da «agonia»

di Giovanni Ricci

I discendenti di una persona deceduta in seguito ad un episodio di medical malpractice hanno diritto al risarcimento del danno da agonia del congiunto. Lo ha stabilito la prima sezione del Tribunale di Milano con sentenza n. 2814 del 9 marzo scorso.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi


© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBBLIMEDIAGROUP.IT

Aziende & Territorio

Sistemi competitivi dal mondo dell'informatica

Imprese della Toscana specializzate nel fornire soluzioni tecnologiche che si proiettano verso il futuro



Alessandro Bencini

Smart-EI, la soluzione innovativa per il processo di fatturazione elettronica

«La fatturazione elettronica non è un'applicazione, ma un processo fondamentale per la digitalizzazione di tutte le società. Nel prossimo futuro, infatti, la necessaria adozione degli standard europei obbligherà le Aziende a passare dal sistema cartaceo a quello digitale. Tanto vale iniziare da subito, introducendo principi e strumenti in grado di produrre valore anche in ottica futura». Lo spiega Alessandro Bencini, Presidente di Tema Sistemi Informatici, azienda specializzata nella produzione di software gestionali e nella consulenza alle imprese per i sistemi informatici. Tutto ha avuto inizio nel 1986, quando Tema Sistemi Informatici ha mosso i primi passi. Da allora per l'azienda di Firenze è stato un crescendo di soddisfazioni: «Ci piace dire che da allora seguiamo sempre la stessa filosofia, proponiamo innovazione e sviluppiamo software evoluti e personalizzati in base alle esigenze del cliente». La grande

sfida raccolta negli ultimi tempi è stata il passaggio all'approccio alla digitalizzazione dei processi, da realizzare attraverso soluzioni smart innovative. È il caso di Smart-EI, sistema in grado di gestire la fatturazione elettronica in ogni passaggio: dall'emissione alla spedizione fino all'archiviazione. «Si tratta di una soluzione - evidenzia Bencini - che va ad integrarsi alla perfezione non solo con il nostro ERP "Arpa Wide", ma che si affianca in modo fluido a qualsiasi BEST e SeaLux: «Le nostre soluzioni si trovano su più di 200 superyacht, dai 50 fino ai 110 metri» spiega l'ing. Gianluca Insolubile, AD di Nextworks. Evoluzione naturale è stata

Nextworks, innovazione tecnologica su misura e riferimento nella ricerca

Fornire soluzioni tecnologiche su misura. È la mission di Nextworks, azienda di San Piero a Grado (PI) oggi riferimento nel settore delle Smart Home e degli Smart Building. Nata nel 2002 e con uno staff di 50 persone, oggi l'azienda ha due divisioni: Knowledge Division e Product Division. La prima si occupa di servizi di consulenza e progetti di ricerca internazionale in ambito Internet of Things, Smart City, 5G, Big Data e Cloud. Nel 2014 è stata prima PMI in Europa nell'area ICT Network of the Future finanziata dalla Comunità Europea nel Settimo Programma Quadro (FP7). La divisione prodotti invece sviluppa soluzioni di domotica e IoT per megayacht e residenziale di lusso. In questo settore è presente con i marchi BEST e SeaLux: «Le nostre soluzioni si trovano su più di 200 superyacht, dai 50 fino ai 110 metri» spiega l'ing. Gianluca Insolubile, AD di Nextworks. Evoluzione naturale è stata

quella di trasferire il know-how acquisito anche nel residenziale di lusso con il brand Symphony, passando poi al terziario con soluzioni di Building Management e Smart Office per il controllo accessi e gestione stanza da remoto presso strutture quali hotel, uffici, e altri edifici. «Le nostre soluzioni permettono di ottimizzare tutti gli aspetti legati agli ambienti abitati: comfort, entertainment, rete, security, remote management, ottimizzazione energetica, building management e comunicazioni». Attualmente, forte è l'interesse dell'azienda verso soluzioni nell'ambito dei "Cognitive Building" e delle Smart City, per cui il concetto di integrazione, sicurezza e comunicazione riguarda non più il singolo edificio, ma si estende a intere città come "reti intelligenti" in cui tutti i sistemi convergono e possono essere supervisionati e gestiti con estrema sicurezza ed affidabilità. Info: www.nextworks.it



Roberto Mazzarini CEO di Eritel

La rivoluzione nell'IP realizzata "su misura" da Eritel Telecomunicazioni

La "rimozione" di tempi, spazi e luoghi nei processi ha stravolto i business tradizionali. Lo sa bene Eritel Telecomunicazioni, azienda con sedi a Montemarciano (AN) e Sesto Fiorentino (FI) che da oltre 20 anni è una delle principali società del Centro Italia nell'Information & Communications Technology. Il mercato è orientato verso l'assoluta affidabilità e scalabilità dei sistemi ICT, e una netta preferenza alle soluzioni raggruppabili sotto l'acronimo IP (Internet Protocol). «La versatilità di tali soluzioni - dice l'amministratore Roberto Mazzarini - sposa l'esigenza delle realtà commerciali che vanno dalla grande multinazionale alle PMI fino all'ente pubblico. I benefici nell'ampio spettro di servizi e nell'abbattimento di costi fa della tecnologia IP la scelta vincente dell'impresa che guarda alla qualità del servizio». Eritel ha fatto di questa tecnologia una base solida della propria attività, proponendo soluzioni basate

sulle IP, con attenzione a quelle realtà che spesso faticano a trovare soluzioni "su misura". Eritel poi, oltre a "caricarsi" la responsabilità dell'intero progetto, offre il vantaggio di un'evoluta proposta di servizi di gestione ed amministrazione in ambiente multivenditore, mettendo a disposizione dei clienti un centro servizi all'avanguardia, dotato di sofisticati sistemi tecnologici, in cui operano professionisti con competenze nell'erogazione di servizi personalizzati di gestione ed amministrazione di infrastrutture, sistemi ed applicazioni. «Proponiamo - conclude Mazzarini, che è anche presidente della sezione Costruttori di Impianti e Tecnologie Avanzate di Confindustria Marche Nord e consigliere nazionale di Assisistal - soluzioni che integrano voce, dati, immagini, video e Internet su tecnologie IP, con la collaborazione di partner come WILDIX, MITEL, WELCOMETALIA». Info: www.eritel.it

Kuna, quando l'obiettivo è alla base del successo

Concentrati sull'obiettivo. È il motto di Kuna, web agency fiorentina. Tutto parte nel 1992, quando Andrea Paoli crea una ditta individuale per lo sviluppo di Software. Nel 2001 l'incontro con Vieri Orzalesi e la nascita della nuova società, con un dipartimento interamente dedicato al web: «Negli anni - spiega Paoli, Presidente del CdA - ci siamo dedicati al Cliente a tutto tondo». Sono anni infatti che crea il sito web non è più sufficiente, occorre farlo funzionare: «Conta, per intendersi, portare risultati: più contatti, richieste di preventivo, vendite. Conta essere posizionati nei motori di ricerca, curare i canali social e diffondere online il brand». È l'evoluzione di Kuna, passata da software house a web agency specializzata in web marketing e digital advertising: «Il futuro è legato alle nuove tecnologie. Ci stiamo avvicinando ad esempio all'intelligenza artificiale, sempre per dare ai Clienti gli strumenti più adeguati alle loro crescenti necessità». Info: www.kuna.it



Interno dell'ufficio

Extendi, la qualità che non ha intermediari

Lavorare senza intermediari, così che il cliente parli direttamente con lo sviluppatore. È il segreto di Extendi, società di Firenze specializzata in applicazioni web e in particolare nei Social Media Analytics. Extendi nasce nel 2005 dalla passione per il design e le nuove tecnologie di Simone Susini, Duccio Giovannelli e Matteo Alessani, amici e colleghi alla facoltà di Ingegneria. Ad oggi vanta un gruppo di analisti, sviluppatori e designer: «Con i quali il cliente - dice Susini - entra subito in contatto». Grande attenzione ai Big Data: «Eseguiamo analisi realtime sui dati, applicando modelli predittivi utili per la business intelligence. Sempre in stretta sinergia con i nostri interlocutori». La fetta più importante di clienti è all'estero, quasi il 60% solo a Londra, anche se tra i partner c'è una delle più prestigiose aziende fiorentine. Di recente il trasferimento nella nuova sede, in un fondo di 400 mq. A breve aumenteranno i dipendenti, passando da 17 a 22-24. Info: www.extendi.it



Vieri Orzalesi e Andrea Paoli